

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-5489 del 13/11/2020
Oggetto	R.R. N. 41/2001. PROC. MO98A0004. GIANELLI CARMEN. CONCESSIONE PER LA DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA MEDIANTE UN POZZO IN SUBALVEO DEL TORRENTE LERNA IN COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO (MO) AD USO DOMESTICO.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-5627 del 12/11/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	BARBARA VILLANI

Questo giorno tredici NOVEMBRE 2020 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

OGGETTO: R.R. N. 41/2001. PROC. MO98A0004. GIANELLI CARMEN. CONCESSIONE PER LA DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA MEDIANTE UN POZZO IN SUBALVEO DEL TORRENTE LERNA IN COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO (MO) AD USO DOMESTICO.

Visti:

- il R.D. n. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici);
- la Legge n. 241/1990 (Nuove norme sul procedimento amministrativo);
- il D. Lgs n. 112/1998, in particolare gli artt. 86 e 89, che ha conferito alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico;
- la L.R. n. 3/1999, che ha stabilito i principi per l'esercizio delle funzioni conferite;
- il R.R. n. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica);
- il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa, 21 dicembre 2005, n. 40;
- il R.R. n. 4/2005 (Disposizioni transitorie per la gestione dei prelievi d'acqua nelle more dell'approvazione ed attuazione del piano di tutela delle acque);
- il D. Lgs. n.152/2006 e s.m. e i. (Norme in materia ambientale);
- il D. Lgs. n. 33/2013 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);
- la D.G.R. n. 787/2014 (Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico-art. n. 41/2001);
- la L.R. n. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- la L.R. n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";
- la deliberazione della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 2173/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/2015, che ha attribuito in particolare al Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la D.G.R. n. 65/2015 (Canoni e spese di istruttoria per le derivazioni di acqua pubblica);
- le D.G.R. n. 1781/2015, n. 2067/2015 e n. 1195/2016 (in merito all'impatto del prelievo);
- le D.G.R. n. 1415/2016, n. 1792/2016 e n. 2254/2015 (in merito alle derivazioni ad uso irriguo);

Premesso che, con nota assunta agli atti del Servizio provinciale difesa del suolo, risorse idriche e forestali di Modena con n. PG/1998/6610 in data 10/08/1998, Gianelli Alfonso, C.F. GNLLNS24P28G393N, ha presentato domanda di concessione per la derivazione di acqua pubblica da un pozzo in subalveo del Torrente Lerna in comune di Pavullo nel Frignano (MO) ad uso domestico irriguo (codice di procedimento MO98A0004);

Preso atto che, con nota assunta al protocollo di questo Servizio con n. PGMO/2017/22491 del 16/11/2017, Gianelli Carmen, C.F. GNLCMN51L71G393P, ha confermato il proprio interesse per la richiesta di concessione in oggetto, richiedendone il cambio di titolarità a proprio nome, in qualità di erede del de cuius Gianelli Alfonso;

Esaminata la documentazione presentata a corredo dell'istanza di concessione, da cui si evince che la derivazione richiesta presenta le seguenti caratteristiche:

- opera di presa fissa, consistente in un pozzo in subalveo;
- corpo idrico: torrente Lerna;

- ubicazione punto di presa: foglio 89 mappale 207 del comune di Pavullo nel Frignano (MO);
- coordinate UTM RER X: 649.576, Y: 909.656;
- portata massima del prelievo: 0,33 l/s;
- destinazione d'uso: uso domestico per l'irrigazione di un frutteto di 1.562 mq;

Considerato che la domanda presenta i requisiti per essere sottoposta al procedimento di concessione ordinaria;

Dato atto che, con nota protocollo n. PG/2019/12187 del 24/01/2019, questo Servizio ha indetto la Conferenza di Servizi in forma semplificata e asincrona (art. 14-bis della L. n. 241/90) per l'esame dell'istanza e l'acquisizione dei pareri da parte degli Enti di competenza;

Considerato:

- che il rilascio del titolo concessorio è subordinato al parere dell'Autorità di Bacino, ai sensi dell'art. 7, R.D. n. 1775/1933 e degli artt. 9 e 12 del R.R. n. 41/2001, ad oggi Autorità di Distretto Idrografico del Fiume Po;

- con nota protocollo n. PG/2019/20541 del 07/02/2019 è stato acquisito in ambito della succitata Conferenza di Servizi il parere favorevole dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, che dichiara che la derivazione in oggetto, nelle more della valutazione specifica per sottobacino, è compatibile rispetto al PdGPo e al PBI, solo a seguito di opportune verifiche e prescrizioni da parte del Servizio concedente, che sono riportate nel presente atto e nell'allegato disciplinare di concessione, e del rispetto della Direttiva Derivazioni (valutazione a scala locale) al fine di verificare la compatibilità della derivazione oggetto dell'istanza di concessione con le finalità del Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po, nonché con le prescrizioni formulate in sede comunitaria;

- nella nota integrativa della Direttiva Derivazioni del 24/10/2018, l'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po ha stabilito di escludere dalla valutazione ex ante, ai sensi della Direttiva medesima, sia i prelievi da corpi idrici artificiali che le derivazioni di attingimento;

- la derivazione richiesta da Gianelli Carmen è classificabile come un attingimento;

In base alla suddetta nota interpretativa, questo Servizio ha escluso la derivazione oggetto di concessione dalla valutazione ex ante, da eseguire con il Metodo Era;

Acquisiti, inoltre, in ambito della medesima Conferenza di Servizi, i seguenti contributi:

- con nota protocollo n. PG/2019/22097 del 11/02/2019, il parere favorevole della Provincia di Modena relativamente alla compatibilità dell'utilizzazione della risorsa idrica con le disposizioni dei Piani di livello provinciale e unicamente in rapporto alle competenze di propria pertinenza;

- con nota protocollo n. PG/2019/23285 del 12/02/2019, il parere favorevole, ai sensi dell'art. 12, comma 2 del R.R. n. 41/2001 e dell'art. 21, comma 2 bis, del R. D. n. 1775/1933, del Consorzio della bonifica Burana;

Dato atto che:

- in sede della Conferenza di Servizi è stato richiesto il nulla osta idraulico al Servizio coordinamento programmi speciali e presidi di competenza – Ambito operativo di Modena;

- essendo trascorsi più di 90 giorni dalla richiesta del sopra citato nulla osta, lo stesso si possa intendere come acquisito in senso positivo;

Accertato che nelle vicinanze del punto di prelievo della richiesta di concessione non risultano esserci fonti alternative utili a soddisfare il bisogno idrico del Richiedente;

Accertato, altresì, che Giannelli Carmen ha versato:

- in data 27/10/2020 l'importo € 178,65, comprendente sia i canoni con gli interessi legali maturati, dovuti per la derivazione della risorsa nel periodo compreso dal 2001 al 2019, che il canone per l'anno 2020 di € 8,30;
- in data 05/11/2020 la somma di € 250,00 per il deposito cauzionale, a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione;

Ritenuto che il deflusso minimo vitale (DMV) da rilasciare a valle della sezione di prelievo è di 50 l/s;

Ritenuto, inoltre che, sulla base dell'istruttoria svolta, la concessione possa essere rilasciata fino alla data del 31 dicembre 2029, sotto l'osservanza delle condizioni inserite nel disciplinare allegato e parte integrante del presente atto;

Dato atto che:

- il Responsabile del procedimento è il geom. Raffaele Giannini, Responsabile dell'Unità Demanio Acque del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) Arpae di Modena, con sede in Via Giardini n.472 a Modena;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di Arpae e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dott.ssa Barbara Villani, Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) Arpae di Modena, con sede in Via Giardini n.472 a Modena;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria della S.A.C. Arpae di Modena, con sede di Via Giardini n. 472 a Modena, e visibile sul sito web dell'Agenzia, www.arpae.it;

Per quanto precede,

LA DIRIGENTE DETERMINA

1. **di assentire**, fatti salvi i diritti dei terzi, a Gianelli Carmen, C.F. GNLCMN51L71G393P, la concessione per la derivazione di acqua pubblica da un pozzo in subalveo del torrente Lerna, identificabile catastalmente al foglio 89 mappale 207 del comune di Pavullo nel Frignano (MO), limitatamente al periodo compreso dal 15 maggio al 15 luglio, per gli anni di validità del presente atto, ad uso domestico-irriguo, caratterizzata da una portata massima di esercizio pari a 0,33 l/s, codice di procedimento MO98A0004;

2. **di approvare** il disciplinare di concessione, parte integrante della presente determinazione, quale copia conforme dell'originale cartaceo conservato agli atti di questo Servizio concedente, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 26/10/2020, in cui sono contenuti gli obblighi e le condizioni da osservare nell'esercizio della concessione, nonché la descrizione e le caratteristiche tecniche delle opere di presa;

3. **di stabilire** che la concessione, ai sensi della D.G.R. n. 787/2014, è valida fino al 31 dicembre 2029;

4. **di dare atto** che il concessionario è tenuto al versamento dei canoni annuali di concessione, nella misura indicata e secondo le modalità riportate nel disciplinare di concessione, parte integrante e sostanziale del presente atto;

5. **di dare atto** che i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del Bilancio della Regione Emilia-Romagna;

6. **di dare atto** che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla D.G.R. 486/2017;

7. **di dare inoltre atto** che per tutelare la risorsa idrica, questo Servizio ha facoltà di provvedere alla revisione dell'utenza, anche prima della scadenza della concessione, disponendo limitazioni temporali o quantitative del prelievo, ai sensi dell'art. 22, D.lgs. 152/1999 e dell'art. 48, R.R. 41/2001;

8. **di stabilire** che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione di A.R.P.A.E.;

9. **di dare atto** che il presente provvedimento di concessione, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art. 5 del DPR 26/04/86, n. 131 risulta inferiore a euro 200,00;

10. **di dare conto** che l'originale del presente provvedimento è conservato presso l'archivio informatico di questo Servizio Autorizzazioni e Concessioni e ne sarà consegnata al concessionario una copia, che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

11. **di notificare** il presente atto a Gianelli Carmen, C.F. GNLCMN51L71G393P;

12. **di informare** che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n. 1775/1933, all'Autorità giurisdizionale amministrativa per controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ai sensi del D. Lgs. n. 104/2010, art. 133 comma 1 lettera b), nonché all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda le controversie concernenti canoni ed altri corrispettivi.

La Responsabile del Servizio Autorizzazioni
e Concessioni di ARPAE Modena
Dott.ssa Barbara Villani

(originale firmato digitalmente)

Allegato parte integrante

SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI MODENA

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione rilasciata a Gianelli Carmen, residente in via Fontanamora n. 45 in comune di Pavullo nel Frignano (MO), C.F. GNLCMN51L71G393P, per il prelievo di acqua pubblica da un pozzo in subalveo del torrente Lerna – codice di procedimento MO98A0004.

ARTICOLO 1

DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

Il prelievo avviene tramite un'opera di presa fissa, costituita da un pozzo in subalveo del torrente Lerna, avente una profondità di 3 m e diametro interno di 100 cm, situato in terreno di proprietà del concessionario, in area identificata catastalmente al foglio 89 mappale 207 del comune di Pavullo nel Frignano (MO), coordinate UTM RER X: 649.576, Y: 909.656.

Dal pozzo in subalveo l'acqua viene prelevata tramite una pompa sommersa, dalla potenza di 1,5 CV e una portata di esercizio pari a 0,33 l/s (con un dislivello massimo di 50 m) con tubo di adduzione in polietilene.

ARTICOLO 2

QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. Il prelievo della risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima di esercizio pari a 0,33 l/s;
2. L'acqua derivata è utilizzata ad uso domestico per l'irrigazione di un frutteto di 1.562 mq, contenente noccioli, prugni, meli e peri, situato in terreno di proprietà del concessionario, identificabile catastalmente al foglio 89 mappale 281 del comune di Pavullo nel Frignano, e per una siepe, contraddistinta catastalmente al foglio 89 mappale 187 del medesimo comune.
3. Il prelievo della risorsa idrica deve essere esercitato limitatamente al periodo compreso **dal 15 maggio al 15 luglio**, per gli anni di validità del presente atto;
4. La derivazione avviene dal corpo idrico superficiale torrente Lerna.

ARTICOLO 3

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E CONDIZIONI PARTICOLARI CUI È ASSOGGETTATA LA CONCESSIONE

1. **Dispositivo di misurazione** – In ottemperanza a quanto previsto dalla D.G.R. n. 2254 del 21/12/2016, il concessionario è esonerato dall'obbligo di installazione di strumenti tecnicamente idonei a fornire la corretta misurazione del prelievo.
2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a mantenere in prossimità dell'opera di presa o, se questa è ubicata all'aperto, in un luogo protetto, nelle immediate vicinanze, il cartello identificativo delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21 per cm 29,7), in cui indicare il nominativo del titolare della concessione, il numero di concessione e il suo termine di scadenza. Il cartello deve rimanere affisso per tutta la durata della concessione limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento del cartello, il concessionario è tenuto a collocarne uno sostitutivo nel più breve tempo possibile.
3. **Deflusso minimo vitale** – Il deflusso minimo vitale da rilasciare a valle della sezione di prelievo è di **50 l/s**.

La portata così definita dovrà defluire in modo da assicurare la continuità del flusso idrico nel torrente Lerna, per cui il suddetto valore di DMV si intende misurato a valle del punto di presa.

Nei periodi di magra, il concessionario è tenuto a verificare la portata presente nell'alveo del corso d'acqua a valle dell'opera di presa, e a sospendere il prelievo ogni qualvolta accerti, o venga accertato dall'autorità preposta, che tale portata è inferiore a quella calcolata necessaria per il mantenimento in alveo del minimo deflusso vitale.

Il valore del DMV da lasciar defluire in alveo come determinato, potrà essere ulteriormente aumentato qualora la portata concessa pregiudichi il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità per il corso d'acqua interessato, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa eventuale riduzione del canone demaniale di concessione.

Analogamente il prelievo dovrà essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne l'utilizzo in ogni frangente.

4. **Turnazioni** - Nel periodo assentito, dal 15 maggio al 15 luglio di ogni anno, la quantità di acqua concessa potrà essere prelevata, solo in caso di effettiva necessità, limitatamente a tre giorni la settimana, **lunedì, mercoledì e venerdì**.

Il concessionario deve, inoltre, sospendere ogni prelievo qualora gli venga comunicato dall'Amministrazione concedente il divieto di derivare acqua.

Analogamente il prelievo deve essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento è tale da vietarne l'utilizzo per l'uso di cui la risorsa è destinata.

5. **Verifica di congruità agli obiettivi di qualità per tutti i corpi idrici** – La derivazione in argomento, afferente al corpo idrico di cui trattasi, individuato ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, sarà soggetta a verifica di congruità agli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, come disposto dalla D.G.R. n. 1195/2016.

Qualora tale verifica dovesse rilevare la non congruità agli obiettivi sopra citati, si procederà alla modifica delle condizioni fissate nel presente disciplinare e/o alla revoca della concessione, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

Il titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato delle attrezzature, anche mobili, connesse alla derivazione, nonché della loro manutenzione e sicurezza, affinché risultino innocue ai terzi.

6. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, affinché l'Amministrazione concedente valuti se autorizzarla o meno. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso dell'Amministrazione concedente dà luogo a decadenza dalla concessione.

7. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza dal diritto a derivare.

8. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a trasmettere la richiesta di cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

9. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente comunichi il divieto di derivare acque superficiali. Analogamente il prelievo deve essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte comunichino che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne in ogni caso l'utilizzo.

10. **Cessazione dell'utenza** – In caso di cessazione dell'utenza, il concessionario è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente affinché la stessa fornisca opportune indicazioni tecniche a tutela della qualità e del regime dell'acquifero, con onere delle spese a carico del concessionario.

ARTICOLO 4

DURATA E RINNOVO DELLA CONCESSIONE

1. La concessione è rilasciata fino al **31 dicembre 2029**, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia,

qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta.

2. Nel caso in cui all'approssimarsi del termine della concessione persistano i fini della derivazione, il concessionario è tenuto a presentare istanza di rinnovo prima della scadenza naturale del titolo.

3. Il concessionario che ha presentato domanda di rinnovo può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo.

4. Il concessionario che non intende procedere al rinnovo della concessione, come in caso di rinuncia, è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dall'interesse pubblico generale, secondo le modalità prescritte dall'Amministrazione concedente, ai sensi dell'art. 35 del R.R. n. 41/2001.

ARTICOLO 5

REVOCA/DECADENZA DALLA CONCESSIONE

1. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego ai sensi dell'art. 22, R.R. n. 41/2001. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.

2. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione nei casi di cui all'art. 32, R.R. n. 41/2001, qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di sub concessione a terzi la decadenza è immediata.

3. Alla cessazione dell'utenza, il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dall'interesse pubblico generale, secondo le modalità prescritte dall'Amministrazione concedente, ai sensi dell'art. 35 del R.R. n. 41/2001.

4. Nel caso in cui il concessionario, obbligato al ripristino dei luoghi, non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese relative a carico del concessionario.

ARTICOLO 6

CANONE DELLA CONCESSIONE

1. L'importo del canone per l'anno 2020 relativo al prelievo di acqua pubblica è di **€ 8,30**, da versare prima del ritiro del provvedimento di concessione.

2. Non è dovuto alcun canone di concessione per occupazione di area demaniale, in quanto l'opera di presa è situata sul terreno di proprietà del concessionario.

3. Fatta salva la facoltà della Giunta regionale di aggiornare, entro il 31 ottobre di ogni anno, gli importi dei canoni annuali per le concessioni di demanio idrico tenendo conto dei costi ambientali e dei costi della risorsa, con decorrenza dal 01 gennaio di ogni anno, il concessionario, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015, è tenuto ad adeguare il canone da corrispondere per ogni singola annualità successiva a quella del rilascio della concessione, aggiornandolo sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

4. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone alla Regione Emilia – Romagna entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi dell'art. 34 del R.R. n. 41/2001, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

5. In mancanza del pagamento del canone annuale entro il termine sopraindicato, saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione dovrà attivare le procedure per il recupero del credito connesso all'utilizzo del demanio idrico;

6. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.

7. Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare.

ARTICOLO 7

DEPOSITO CAUZIONALE

1. L'importo della cauzione definitiva, a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, è di **€ 250,00**, da versare prima del ritiro della presente concessione, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 8 comma 4) della L. R. n. 2 del 30/04/2015.

2. Il deposito cauzionale viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione, su istanza del concessionario, qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto concessorio.

3. La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art.11 del T.U. n. 1775/1933 (rinuncia e dichiarazioni di decadenza).

ARTICOLO 8

OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.

2. È ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni eventualmente arrecati, in dipendenza della concessione, a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.